

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM" IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI, SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, PARITARIE, FUORI COMUNE E CFP. PERIODO 2020-2022 (FEBBRAIO 2020 -LUGLIO 2022) (Con eventuale rinnovo di un ulteriore biennio scolastico)

L'anno duemilaventi, addì..... del mese di presso le sede della Comunità della Pianura Bresciana Fondazione di partecipazione via Codagli, 10/a - 25034 Orzinuovi

Tra i signori:

-, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione, con sede in Orzinuovi Via Codagli, 10/a C.F. 98111800177, P.I. 02588520987 (di seguito Fondazione);

E

-, nato a il..... e residente in _____ via _____ nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della _____ Ditta _____ con sede in _____ Via _____ codice fiscale n. _____ e partita I.V.A. n. _____

PREMESSO

1. che la Fondazione con deliberazione n..... del Consiglio di Amministrazione del ha determinato di procedere all'accREDITAMENTO dei soggetti erogatori del servizio di ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM" IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI, SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, PARITARIE, FUORI COMUNE E CFP 2020-2022 (FEBBRAIO 2020 - LUGLIO 2022) (Con eventuale rinnovo di un ulteriore biennio scolastico)

2. che a seguito di bando specifico, con atto amministrativo della Fondazione adottato in data è stata *accreditata provvisoriamente* la Ditta per l'erogazione di prestazioni di "ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM" IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI, SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI, PARITARIE, FUORI COMUNE E CFP. PERIODO 2020-2022 (FEBBRAIO 2020 -LUGLIO 2022) (Con eventuale rinnovo di un ulteriore biennio scolastico)

Ciò premesso, tra le parti, come sopra convenute

SI STIPULA E SI CONVIENE IL SEGUENTE PATTO DI ACCREDITAMENTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 1- Obblighi delle parti

La sottoscrizione del patto di accreditamento implica l'immediata disponibilità della ditta accreditata ad erogare – qualora ne venga fatta richiesta – i servizi per i quali si è stati accreditati. Lo stesso patto non comporta tuttavia alcun obbligo da parte della Fondazione di affidare servizi alla Ditta, essendo l'erogazione subordinata alla scelta dell'utente.

In caso di erogazione di servizi, si procederà altresì alla successiva stipula di regolare contratto d'appalto. La Fondazione provvederà prima della stipula del contratto, alla verifica di tutti i requisiti autodichiarati dai soggetti accreditati provvisoriamente e, sulla base della verifica, con successivo atto amministrativo della Fondazione, verrà deliberato o meno *l'accreditamento in via definitiva* che potrà essere rinnovato al termine del periodo bandito se la Fondazione si avvarrà della facoltà di proroga di cui al bando medesimo dai soggetti accreditati qualora ne fossero ancora interessati. Saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte le spese inerenti il contratto che verrà stipulato presso la sede della Fondazione nelle forme previste per legge, quelle di bollo e di registro, nonché le relative imposte e tasse, prescritte e future, previste dalla normativa vigente. Il tale circostanza verrà richiesta altresì la produzione di una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale affidato, a garanzia del regolare svolgimento delle prestazioni oggetto del voucher, nonché a copertura di eventuale responsabilità solidale per mancato versamento degli oneri contributivi previdenziali e/o trattamenti retributivi. La cauzione dovrà essere prodotta nelle forme previste per legge dal D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

Art. 2 – Durata del patto

Il presente Patto ha validità per il periodo 2020/2022 (FEBBRAIO 2020 -LUGLIO 2022) (Con eventuale rinnovo di un ulteriore biennio scolastico così come previsto dal bando di accreditamento.

Art.3 – Modalità di risoluzione del patto

L'accreditamento può decadere nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto del protocollo di gestione sottoscritto con la Fondazione;
- b) inosservanza di ogni altra norma prevista dal patto di accreditamento;
- c) perdita dei requisiti per l'accreditamento in qualunque forma accertata.

Art. 4 - Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta appaltatrice.

Art. 5 – Foro competente

Nel caso di controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, le stesse saranno devolute all'autorità giudiziaria prevista per legge.

Art. 6 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché le norme contenute nel bando di accreditamento e nel protocollo di gestione sottoscritti per specifica approvazione dalla Ditta, depositati agli atti - e che qui si intendono integralmente riportati.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 8 - Tracciabilità

Tutti i movimenti finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente patto di accreditamento, dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale. La comunicazione dell'apertura di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dovrà essere fatta dall'Ente gestore alla Fondazione entro sette giorni dalla accensione del conto, specificando nome e codice fiscale

dei soggetti che sono abilitati ad operare. Il bonifico bancario o postale deve riportare il riferimento del numero ft e data. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'inosservanza di tali disposizioni, determinerà le sanzioni previste dall'art. 6 L. della 136/2010.

Letto, confermato e sottoscritto

Comunità della Pianura Bresciana
Il Presidente
Dott. Severino Gritti

Il Legale Rappresentante della ditta accreditata

.....